



COMUNE DI BRENDOLA

☎ 0444/400822 - 400741
400727 - 400189
Fax 0444/401099

36040 - PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale e
P. IVA 00318760246

ii,

COMUNE DI BRENDOLA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

- Deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 40 di reg. in data 29.04.1994

I N D I C E

- Capo I - Disposizioni Generali:	
Art. 1: Oggetto del Regolamento	Pag. 1
Art. 2: Classe del Comune	" 1
Art. 3: Autorizzazioni e concessioni	" 1
Art. 4: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	" 2
Art. 5: Deposito cauzionale	" 3
Art. 6: Caratteristiche delle autorizzazioni e con- cessioni	" 3
Art. 7: Rilascio delle autorizzazioni e delle con- cessioni	" 3
Art. 8: Obblighi del concessionario	" 4
Art. 9: Alterazioni e manomissioni del suolo	" 4
Art. 10: Rimozione dei materiali relativi ad occupa- zioni abusive	" 5
Art. 11: Divieto temporaneo di occupazione	" 5
Art. 12: Denuncia occupazioni permanenti	" 5
Art. 13: Decadenza della concessione e/o autorizza- zione	" 6
- Capo II - Disposizioni Generali di natura tributaria:	
Art. 14: Suddivisione del territorio in categorie ...	Pag. 6
Art. 15: Determinazione della superficie	" 6
Art. 16: Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	" 7
Art. 17: Riduzioni della tassa permanente e tempora- nea	" 7
Art. 18: Occupazioni occasionali	" 8
Art. 19: Sanzioni	" 9
Art. 20: Norme di rinvio	" 9
Art. 21: Entrata in vigore	" 9

(REGTOSAP.DOC)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, per quanto non previsto dal capo II del D.Lgs. 15/11/93 n. 507 e successive integrazioni e modifiche, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

ART. 2

Classe del Comune

1. Il Comune di Brendola, avente una popolazione legale, risultante dall'ultimo censimento generale della Repubblica, di abitanti 5.490, appartiene alla classe V.

ART. 3

Autorizzazioni e concessioni

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART.4

~~Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione~~

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Sindaco.
2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata di disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. A seguito della presentazione delle domande di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
5. L'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Le spese dell'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di INIZIO dell'occupazione.

ART. 5

Deposito cauzionale

1. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 6

Caratteristiche delle autorizzazioni e concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 7

Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali

la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa secondo quanto previsto nella stessa convenzione.

3. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 8

Obblighi del Concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di anni nove.

3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

4. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 9

Alterazioni e manomissioni del suolo

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del

suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 4. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari dell'autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relativi infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 11

Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 12

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificchino variazioni nella occupazione.

ART. 13
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione della norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio del Comune si suddivide in due categorie:
- categoria 1 - aree interne ai centri edificati
 - categoria 2 - aree esterne ai centri edificati

ART. 15
Determinazione della superficie

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico

dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie è determinata considerando la proiezione dell'oggetto la suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

ART. 16

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. La tassa si applica, in relazione ai giorni e alle ore di occupazione, in base ai seguenti criteri di tariffa:
 - a) fino a 12 ore: riduzione al 90% della tariffa giornaliera.
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore : tariffa giornaliera.
2. Oltre i 14 giorni di durata la tariffa è ridotta al 50%.

ART. 17

Riduzioni della tassa permanente e temporanea

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - A) occupazioni permanenti:
 - le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolati in ragione del 10 per cento.
 - per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.
 - la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

- per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

B) occupazioni temporanee:

- per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo;
- le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
- per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione viene effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

ART. 18

Occupazioni occasionali

1. Sono esenti dalla tassa le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 19
Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93 per le violazioni concernenti l'occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (TULCP) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

ART. 20
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.

(REGTOSAP.DOC)



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

n. 3

Oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP.
MODIFICHE.**

Questo giorno **ventisette** del mese di **gennaio millenovecentonovantasei** alle ore **00:00** nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. MUSSOLIN LUCIANO e l'assistenza del Segretario BALDINAZZO GIUSEPPE.

Fatto l'appello risultano:

MUSSOLIN LUCIANO	P	GIRARDI ANTONIO	P
BALDAN SECONDO	P	REPELE CLAUDIO	P
BORTOLAMAI RENZO	P	GONELLA SILVANO	P
PILLON GABRIELE	P	CASTEGNARO GIORGIO	P
VIGNAGA SILVANO	P	CENGHIALTA REMO	P
CRACCO DANILLO	P	MANTOAN DOMENICO	P
DE CAO LINDA	P	MATTEAZZI GIULIANO	P
FASOLO GIOVANNI	P	MURARO FRANCESCO	P
STENCO ALESSANDRA	P		

Presenti n. 17, Assenti 0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni Foldini Ezio e Riccobene Silvana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Commissario Prefettizio n. 40 adottata con i poteri del C.C. in data 29.04.1994, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa;
- deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 adottata con i poteri del C.C. in data 08.07.1994, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento;
- deliberazione del C.C. n. 75 in data 20.09.1995, esecutiva, con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 63, della Legge 28.12.1995, n. 549 che consente ai Comuni ed alle provincie, anche in deroga agli artt. 44 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, di stabilire con apposite deliberazioni la non applicazione della tassa sui passi carrai e l'esonero dalla tassa stessa per altre particolari categorie di occupazione;

CONSIDERATO che la tassa relativa ai passi carrai è stata sin dalla sua applicazione nel Comune di Brendola motivo di contestazioni e di sostanziale sperequazione tra gli utenti data la particolare conformazione del territorio e dei centri abitati e che il gettito della tassa è modesto in relazione all'onere per le procedure di accertamento e riscossione;

CONSIDERATO, inoltre, che tra le ipotesi di esenzione contemplate nel vigente regolamento non sono comprese le occupazioni effettuate dai gruppi di volontariato e dalle associazioni senza scopo di lucro che operano nel territorio con finalità di carattere sociale, culturale e ricreativo;

VISTO l'art. 4 del D.L. 26.01.1996, n. 32 che fissa al 29 febbraio 1996 il termine entro cui i Comuni e le Province possono approvare i regolamenti locali relativi alla TOSAP;

RITENUTO opportuno integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche per prevedere la non applicazione della tassa sui passi carrai, l'abbuono generalizzato della tassa medesima per importi inferiori alle Lire 20.000 e l'esenzione per le occupazioni effettuate dai gruppi di volontariato;

ACCERTATO che anche con le esenzioni e non applicazioni della tassa soprarichiamate sono comunque ampiamente assicurati gli equilibri di bilancio;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142

D E L I B E R A

Il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è così modificato:

- all'art. 17, che assume il nuovo titolo di "Riduzioni ed esenzioni", viene aggiunto il seguente comma 2:

"Sono esenti dalla tassa le occupazioni temporanee per iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo effettuate dai gruppi di volontariato e dalle associazioni locali non aventi scopo di lucro".

- Viene aggiunto il seguente art. 18 bis:

"Casi nei quali la tassa non si applica.

1. La tassa non si applica ai passi carrabili.
2. La tassa, a qualunque titolo applicata, non è dovuta per gli importi di ammontare comunque non superiore a Lire 20.000.=".

Legge 08.06.1990, n. 142 - art. 53 - parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica - IL RESPONSABILE SERVIZIO
Fattori Valeria

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 27-01-1996 - Pag. n.2 - COMUNE DI BRENDOLA

- in ordine alla regolarità contabile - IL RAGIONIERE
Fattori Valeria

- sotto il profilo della legittimità - IL SEGRETARIO COMUNALE
Baldinazzo Giuseppe

Il presente provvedimento, sottoposto all'esame del Consiglio Comunale, è stato approvato con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

(C003GE96.DOC)

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MUSSOLIN LUCIANO

Il Segretario Comunale
BALDINAZZO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 09-02-996

Il Segretario Comunale
BALDINAZZO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il giorno

Brendola, li 04-03-996

Il Segretario Comunale
BALDINAZZO GIUSEPPE